



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 915/2022

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 339/2022**

OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, D.LGS. N. 152/2006 ED S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE PER LA VARIAZIONE DEL PACCHETTO DI COPERTURA FINALE E DELLE MODALITÀ ESECUTIVE DI REALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ARGINE NORD DELLA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI GHEDI, LOCALITÀ INFERNO, TRAVERSA PRIMA DI STRADA BORGOSATOLLO N.8/A. PROPONENTE: DITTA TECNOINERTI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MONTECANALE N. 19 NEL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA (BS).

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 in data 13/10/2020 che conferisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.lgs. (decreto legislativo) 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", con particolare riferimento alla Parte seconda, Titolo I, all'art. 6 "*Oggetto della disciplina*" comma 9, relativo alla valutazione preliminare all'assoggettabilità alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale e/o VIA (scoping);
- la l.r. (legge regionale) 2 febbraio 2010, n. 5 "*Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale*";
- Il r.r. (regolamento regionale) 25 marzo 2020, n. 2 "*Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011*";

RILEVATO che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA

Documento Firmato Digitalmente

con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- per i quali è competente all'approvazione o autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;
- localizzati nel territorio di più comuni;
- non ricadenti nelle casistiche di cui ai punti indicati all'art. 2 della l.r. n. 5/2010;

PREMESSO che la ditta Tecnoinerti Srl (codice fiscale 03910720980) con sede legale in via Montecanale n. 19 nel comune di Polpenazze del Garda (BS) è titolare, a seguito dell'atto di voltura n. 2376 del 04/09/2017, del provvedimento n. 2168 del 28/06/2012 avente ad oggetto: *“Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione della discarica e all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti e di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato nel comune di Ghedi (BS), loc. Inferno”* ed s.m.i., come modificato con atto dirigenziale n. 2181 del 17/06/2021 ed s.m.i., che ne ha disposto il riesame con valenza di rinnovo;

RILEVATO che per la modifica in argomento la ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., su piattaforma SAUR della Regione Lombardia, registrata al P.G. provinciale con n. 170974 del 06/10/2021, il cui iter istruttorio, ancora in corso, è stato caratterizzato dai seguenti passaggi amministrativi:

- nota di questa Provincia, protocollo n. 1807 del 05/01/2022, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo con richiesta integrazioni alla ditta e richiesta al Comune di Ghedi della necessità di un titolo edilizio per l'esecuzione delle opere indicate che, se previsto, avrebbe comportato la qualificazione della variante come sostanziale, ai sensi della d.d.g. n. 6707 del 25/07/2011;
- nota di riscontro della ditta del 14/01/2022, registrata al P.G. provinciale con il n. 8000 del 17/01/2022, con la quale è stato precisato che il cronoprogramma e le tempistiche per il fine conferimento rifiuti della discarica e per la chiusura definitiva restano inalterati rispetto a quanto già autorizzato (notifica caricamento in SAUR registrata al P.G. prov. con il n. 20232 del 02/02/2022);
- nota del Comune di Ghedi del 20/01/2022, registrata al P.G. provinciale con il n. 24/01/2022 del 24/01/2022, con la quale ha precisato che:
 - l'opera oggetto di variante, in particolare la modifica del setto divisorio con un'altra proprietà con la riduzione della sezione e l'utilizzo di terre armate, non necessita di un titolo edilizio abilitativo, in quanto priva di carattere edilizio;
 - per la parte sismica dell'opera (terre armate) deve essere presentata una pratica di Deposito Sismico, ai sensi della d.g.r. n. XI/4317 del 15/02/2021;
- nota di questa Provincia prot. n. 35010 del 24/02/2022, con la quale si è informato la ditta che, ai fini della dimostrazione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., doveva presentare apposita istanza, trasmettendo gli elementi informativi tramite le liste di controllo predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.);

DATO ATTO che il proponente ha depositato istanza di valutazione preliminare, ai sensi del art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare con nota del 04/03/2022, registrata al P.G. provinciale con il n. 41285 del 04/03/2022;

RICHIAMATA la nota prot. n. 59028 del 28/03/2021, con la quale questa Provincia ha avviato il procedimento amministrativo e richiesto il versamento degli oneri istruttori previsti dalla l.r. n. 5/2010 e dal

r.r. di attuazione n. 5/2011;

VISTA la documentazione redatta a cura del proponente allegata all'istanza di valutazione preliminare, comprensiva di relazione tecnica, valutazione preliminare, tavole grafiche (buffer funzioni sensibili entro 1,5 km dal perimetro della discarica, buffer discariche autorizzate nel raggio di 5 km, planimetria e sezioni di raffronto fine conferimento rifiuti, planimetria e sezioni di raffronto ripristino ambientale, particolari costruttivi argine nord autorizzati e di progetto);

VISTA la relazione tecnico istruttoria del competente ufficio provinciale in cui si rileva che:

• le modifiche richieste sono relative a:

- la variazione del pacchetto di copertura finale della discarica con sostituzione dello strato drenante in materiale naturale, dello spessore di 50 cm, con geocomposito di drenaggio di ridotto spessore ed utilizzo della volumetria residua per il conferimento di ulteriori 98.000 mc di rifiuti, con aumento delle quote di fine conferimento rifiuti, ma senza modifica delle quote e del profilo del recupero ambientale finale, della destinazione d'uso, né del sedime della discarica;
- la variazione delle modalità esecutive di realizzazione dell'argine nord in corrispondenza dei sottobacini 4B, 4D e 5C, con riduzione della sezione della scarpata (lato nord) mediante utilizzo di terre armate, allo scopo di mantenere il sedime dell'argine completamente all'interno della proprietà Tecnoinerti;
- la modifica in oggetto è esclusa dalle tipologie progettuali di competenza regionale ai sensi dell'allegato III, punto p, alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. *“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della [parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della [parte quarta del decreto legislativo 152/2006](#)), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³”*, in quanto relativa all'incremento volumetrico di 98.000 mc di rifiuti;
- l'area della discarica oggetto di variante non ricade in aree sensibili e/o vincolate, in particolare in: zone umide, riparie, foci dei fiumi, zone costiere e ambiente marino, zone montuose e forestali, riserve e parchi naturali (nazionali, regionali, di interesse sovracomunale), ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), monumenti naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, zone in cui si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale comunitari, zone a forte densità demografica, zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o architettonica, territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, siti contaminati, zone soggette ad inquinamento o danno ambientale, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree a rischio individuate nel PAI (Piani per l'Assetto Idrogeologico) e PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), zona sismica (Ghedi è classificato zona sismica 2), zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni, condizioni climatiche estreme o avverse. Relativamente ai vincoli/fasce di rispetto aeroportuali, l'area della discarica si colloca nella zona di salvaguardia del Piano Territoriale d'Area dell'aeroporto civile Gabriele di Brescia-Montichiari e nelle zone con limitazioni alla realizzazione di ostacoli al decollo-atte­rraggio delle aeronavi del confinante aeroporto militare Tenente Olivari di Ghedi. Tali vincoli sono stati valutati e superati con la configurazione progettuale di fine recupero ambientale autorizzata, che non viene modificata;
- riguardo alla gestione dei rifiuti:
 - non vengono modificati i codici EER autorizzati;
 - non ci sono variazioni della modalità operative gestionali della discarica né dei monitoraggi;

- non ci sono variazioni nelle tempistiche di conclusione della gestione operativa della discarica;
- in merito all'utilizzo di risorse naturali (territorio, acque superficiali e sotterranee, materiali o energia), l'utilizzo della geomembrana drenante consente di risparmiare 98.000 mc di materiale naturale di cava e la costruzione dell'argine nord in terre armate consente di diminuire gli apporti di materiale necessario alla realizzazione del setto divisorio lungo il lato settentrionale; inoltre l'attuazione della variante non comporta una perdita di suolo non antropizzato né interferisce con l'uso del suolo pianificato per l'area di interesse, in quanto il progetto si sviluppa internamente al perimetro autorizzato della discarica e non comporta modifiche della configurazione finale della discarica né della destinazione finale a verde;
- relativamente ai corpi idrici superficiali ed alle acque sotterranee, l'autorizzazione vigente prevede una riqualificazione complessiva della rete idrica locale, che consente di allontanare le acque superficiali dal sedime dell'impianto, che non viene modificata, come non è alterata l'impermeabilizzazione della discarica ed il sistema di estrazione del percolato dal corpo rifiuti;
- in relazione all'impatto sulle emissioni in atmosfera, si rileva che il progetto non prevede un aumento delle emissioni diffuse dal corpo discarica rispetto a quanto già autorizzato;
- gli impatti sulla componente viabilità e traffico indotto sono da ritenersi diminuiti in quanto, a parità di mezzi per il trasporto dei maggiori quantitativi di rifiuti e del geotessile drenante in luogo del drenante naturale, si riducono i mezzi per l'approntamento del setto di separazione al confine nord della discarica;
- per la componente rumore e vibrazioni, il progetto prevede un bilanciamento delle operazioni di conferimento, scarico e stesura/livellamento dei rifiuti conferiti in aumento e la messa in opera della soprastante geomembrana con quelle attribuibili alla posa del materiale drenante non apportato; relativamente alla realizzazione dell'argine nord con sezione ridotta, invece, diminuiscono gli impatti dovuti alla formazione di polveri ed alle emissioni acustiche e di vibrazioni;
- l'impatto sul paesaggio, sulla flora e fauna è da ritenersi non significativo, in quanto l'impianto non va ad alterare lo stato dei luoghi. Si precisa che l'area di intervento è classificata a sensibilità paesistica molto bassa ed a ridotta naturalità, essendo circondata da attività di cava, attività produttive e di gestione rifiuti e confinante, lungo tutto il perimetro meridionale, con un aeroporto militare;
- l'impatto sulla componente suolo e sottosuolo è da ritenersi non significativo, in quanto non è previsto nuovo consumo di suolo né la modifica dell'impermeabilizzazione della discarica e gli altri presidi ambientali; in particolare, restano inalterati i bacini di contenimento dei serbatoi del percolato, il sistema di raccolta e trattamento della prima pioggia, la gestione delle acque meteoriche e le procedure di emergenza in caso di sversamento accidentale dei carichi di rifiuti;
- rimane invariata la distanza dai ricettori sensibili, in particolare dall'asilo nido "Lilliput" situato in comune di Montirone a 1,3 km dal perimetro dell'impianto e dalle zone densamente antropizzate e abitate (centro abitato di Montirone più vicino dista 1,2 km dal perimetro della discarica verso ovest);
- riguardo alla componente salute pubblica, ai sensi della d.g.r. n. X/1266 del 24/01/2014, l'intervento:
 - non varia le distanze dai centri abitati e dai siti sensibili, non modificando il sedime della discarica;
 - non modifica il modello concettuale dell'analisi di rischio, recepita dall'autorizzazione vigente, che ha valutato positivamente i rischi di contaminazione delle matrici ambientali impattate dalla discarica (in particolare la matrice acque sotterranea di falda);
 - non comporta una maggiore produzione di rifiuti (percolato) rispetto a quella già valutata e autorizzata;
 - riduce l'impatto sulla componente aria, fondamentale via di esposizione dei recettori antropici;
- in relazione agli impatti cumulativi con altre attività, è stato verificato il non superamento del vincolo

localizzativo escludente rappresentato dal fattore di pressione comunale ed areale;

VALUTATO pertanto che:

- la documentazione esaminata è comprensiva delle informazioni richieste dall'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della lista di controllo di cui al decreto del Direttore Generale del M.A.T.T.M. n. 239 del 03/08/2017 ed ha consentito a questa Provincia di effettuare in modo adeguato la valutazione degli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione del progetto;
- le informazioni acquisite consentono un'adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera comporta sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli interventi proposti sono migliorativi delle prestazioni ambientali e non comportano impatti ulteriori e/o superiori e significativi rispetto a quanto autorizzato;

RILEVATO che durante l'iter istruttorio:

- non sono pervenute osservazioni;
- non sono stati segnalati motivi ostativi;

CONSIDERATO che il proponente, con nota del 30/03/2022, registrata al P.G. provinciale con il n. 59784 in pari data, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 5/2010 ed alla trasmissione della dichiarazione di assolvimento del pagamento e annullamento dell'imposta di bollo n. 01200697262933 del 24/03/2022;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 23/03/2021;

DISPONE

1. di escludere dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le motivazioni sopra menzionate, il progetto di modifica del pacchetto di copertura finale della discarica, con la sostituzione del drenante naturale con geocomposito drenante ed aumento della volumetria di rifiuti conferibili di 98.000 mc e la modifica delle modalità esecutive di parte dell'argine nord, con riduzione della sezione ed utilizzo di terre armate;
2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata alla conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;
3. che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06, la presente decisione sia resa nota mediante

pubblicazione integrale del provvedimento e della documentazione trasmessa dal proponente all'indirizzo web:

<https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/valutazioni-preliminari-ex-art-6-c-9-del-dlgs-15206>;

4. che il presente atto venga trasmesso al proponente mediante PEC (tecnoinerti@legal.email.it);

5. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento del presente provvedimento i seguenti soggetti:

- *Comune di Ghedi*
- *A.T.S. di Brescia*
- *A.R.P.A di Brescia*
- *Aeronautica Militare – Comando 6° Stormo* (aerostormo6@postacert.difesa.it);
- *Comando 1^ Regione Aerea di Milano* (aeroregione1@postacert.difesa.it).

6. di informare il Presidente della Provincia del parere espresso col presente atto.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale collegandosi al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-04-2022